

ALLEGATO "B" AL REP.N.

STATUTO DI SOCIETA' COOPERATIVA

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituito con sede nel Comune di Reggio Emilia, un consorzio fra imprenditori artigiani e piccole e medie imprese industriali, di seguito denominati soci, nella forma di Società Cooperativa denominato: "Consorzio Eletttricisti Installatori Reggiani - CEIRE Società Cooperativa".

La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie ed uffici anche altrove.

Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del codice civile in quanto compatibili e, per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società per azioni.

Alla cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla L. 3 aprile 2001, n. 142 di riforma della figura del socio lavoratore, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 2 - DURATA

La durata della cooperativa decorre dalla sua legale costituzione fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ART. 3 - SCOPO

La cooperativa è uno strumento al servizio delle imprese associate, non ha finalità di lucro ed è costituito per attuare iniziative atte a contribuire allo sviluppo e qualificazione delle imprese stesse.

La cooperativa, pur potendo svolgere la propria attività anche con terzi, intende orientare la propria gestione al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'art. 2512 e seguenti del codice civile.

ART. 4 - OGGETTO

Considerata l'attività mutualistica della società, così come definita dall'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha per oggetto:

- la promozione delle attività delle aziende associate, controllate o partecipate;
- la formazione tecnico commerciale e gestionale delle maestranze delle aziende associate o di soggetti ad essi professionalmente collegati (periti elettrotecnici);
- la progettazione per impianti elettrici e consulenza tecnico commerciale per prodotti tecnologici (Domotica);
- l'allestimento di mostre per la promozione e la

commercializzazione di prodotti ad elevato contenuto tecnologico (domotica);

- la gestione degli acquisti e commercializzazione di prodotti, anche attraverso società appositamente costituite;
- il finanziamento di organismi impegnati nello sviluppo di progetti nel campo della ricerca, sviluppo e formazione;
- il finanziamento di società collegate o controllate;
- l'acquisizione di cantieri di impiantistica elettrica e similari eseguiti attraverso l'assegnazione dei lavori ad aziende associate;
- lavori di costruzione, di riparazione, manutenzione, ripristino e gestione nell'ambito dell'edilizia civile, industriale, marittima ed aeroportuale;
- lavori di installazione, riparazione, manutenzione, ripristino e gestione di impianti termotecnici, idraulici, di condizionamento, di refrigerazione, gas metano, isolamenti, carpenteria, di energia alternativa ed ecologici, per uso civile, industriale, infrastrutturale, marittimo ed aeroportuale.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la cooperativa può provvedere:

- 1) all'approvvigionamento, sui mercati nazionali ed esteri, di prodotti finiti, lavorati, semilavorati, materie prime, attrezzature e beni strumentali in genere, utili o necessari agli imprenditori associati nell'esercizio delle loro attività;
- 2) alla costruzione, acquisto, locazione, impianti e gestione di laboratori e di magazzini per il deposito dei prodotti di cui sopra, con vendita degli stessi all'ingrosso e al dettaglio al fine di contribuire alla riduzione dei costi di gestione sostenuti dalle imprese consorziate;
- 3) ad assumere agenzie e rappresentanze, anche con deposito, dei prodotti sopra indicati;
- 4) a stipulare convenzioni con fornitori di beni e di servizi;
- 5) a prestare ai soci l'assistenza necessaria per la utilizzazione dei prodotti e degli strumenti forniti e per favorire il miglioramento delle loro capacità produttive;
- 6) a curare la promozione dell'attività consortile e dei soci e a organizzare corsi di formazione professionale per i soci stessi e loro dipendenti;
- 7) ad assumere ed eseguire a mezzo delle imprese associate o, in mancanza di disponibilità delle stesse e per cause di forza maggiore, di altre imprese specializzate, lavori di installazione di impianti e apparecchiature elettriche da qualsiasi committente, ivi comprese le Amministrazioni dello Stato ed Enti Pubblici;
- 8) a disciplinare nel migliore dei modi la distribuzione fra le imprese associate dei lavori, degli impianti, delle forniture e dei servizi assunti e vigilare per la perfetta

esecuzione ed osservanza delle norme contrattuali;

9) a promuovere, anche mediante la istituzione di uno speciale ufficio tecnico, lo studio e la compilazione dei progetti e dei preventivi dei lavori e delle forniture e dei servizi da assumere, nonché le analisi e la direzione degli stessi per conto e in collaborazione con le imprese associate; la soluzione delle eventuali controversie e interpretazioni dei contratti e delle tariffe.

Per la realizzazione del presente oggetto la Cooperativa potrà anche tra l'altro:

- a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese italiane ed estere di qualsiasi tipo ed oggetto, comprese quelle finanziarie e di garanzia, specie se ad esse aderiscono cooperative e svolgono attività dirette a consolidare il movimento cooperativo;
- b) partecipare in qualsiasi forma alla costituzione e alla gestione di altre società cooperative ovvero di capitali, anche azionarie, compresa la sottoscrizione, il versamento, l'acquisto e la cessione di azioni o quote od obbligazioni delle predette società;
- c) promuovere l'autofinanziamento della Cooperativa ai sensi delle norme che consentono le agevolazioni fiscali nei limiti di cui all'art. 18;
- d) assumere la concessione in appalto di lavori, opere, servizi e forniture in Italia e all'Estero, sia da privati che dallo Stato, Pubbliche amministrazioni, Enti pubblici, aziende o società di ogni genere;
- e) prendere a noleggio, in locazione, anche finanziaria, in affitto, in comodato, costruire, ricostruire ed acquistare immobili anche come sede sociale, impianti, macchinari ed attrezzature; cedere a noleggio, in affitto, in proprietà, in comodato, in locazione, alienare anche a riscatto, ai soci, ed a terzi beni descritti nel presente comma;
- f) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- g) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti o società cui la Cooperativa aderisce o partecipa, nonché a favore di altre cooperative;
- h) richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione e da enti locali, oltre i finanziamenti e i contributi disposti da Ministeri, da altri organismi pubblici, statali, parastatali o da privati;
- i) assumere partecipazioni in cooperative sociali, ai sensi dell'art. 11 della Legge 381/91, a cui potranno essere concessi anche finanziamenti al fine dello sviluppo della loro attività.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

La Cooperativa può aderire, accettandone gli Statuti, alle Associazioni nazionali e agli organismi periferici provinciali e regionali sindacali e di rappresentanza delle categorie artigiane, dell'associazionismo economico e della cooperazione.

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali. Potrà assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi ed associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. In particolare, la cooperativa potrà stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545 septies, con la preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea.

La cooperativa al fine di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, ed in particolare in conformità all'articolo 11 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e relativi provvedimenti di attuazione, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

Gli interessi eventualmente corrisposti sulle predette somme non debbono superare la misura massima consentita per il godimento dei benefici fiscali.

La cooperativa potrà, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

La cooperativa potrà, altresì, adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

La cooperativa potrà emettere titoli obbligazionari ed altri titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. La cooperativa potrà emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo V del presente statuto.

TITOLO III

SOCI

ART. 5 - REQUISITI DEI SOCI

Il numero degli imprenditori soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo previsto dalla Legge.

Possono acquistare la qualità di soci:

a. gli imprenditori che svolgono una attività di Installatori Elettrici o un mestiere, una professione o un'arte attinente, simile o collegata agli scopi sociali, quali, ad esempio, la progettazione e la commercializzazione di impianti e materiali elettrici.

b. gli imprenditori che svolgono una attività di Installatori Idraulici, costruttori edili o un mestiere, una professione o un arte attinente, simile o collegata agli scopi sociali, quali ad esempio, la progettazione e la commercializzazione di impianti e materiali idraulici ed edili.

Per quanto riguarda i rapporti con la Cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dalle successive comunicazioni date dai soci.

ART. 6 - AMMISSIONE NUOVI SOCI

L'imprenditore che intende assumere la qualità di socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione apposita domanda, firmata dal titolare o dal legale rappresentante, contenente:

- a) la denominazione e la sede dell'impresa;
- b) le generalità complete del titolare o dei legali rappresentanti;
- c) l'attività effettivamente svolta e la sede nella quale viene esercitata;
- d) l'impegno a sottoscrivere e versare la quota sociale nella misura stabilita dal successivo art. 7 (sette);
- e) la dichiarazione di conoscere e di accettare incondizionatamente le disposizioni del presente statuto, dei regolamenti interni e le deliberazioni già legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) per le società, alla domanda di ammissione devono essere allegate copia dello statuto e della delibera di adesione alla Cooperativa adottata dall'organo competente dalla quale risulti anche il nome della persona autorizzata a rappresentare a tutti gli effetti l'impresa societaria nella Cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione accertata la esistenza dei requisiti di cui all'art. 5 (cinque) e la insussistenza di cause di incompatibilità, delibera, entro sessanta giorni ed insindacabilmente, sulla domanda di ammissione.

La delibera di ammissione acquista efficacia ed è annotata nel libro dei soci solo dopo che, da parte del nuovo ammesso, sia stato provveduto al versamento della quota sottoscritta.

Decorso un mese dalla data di comunicazione della delibera di ammissione senza che detto versamento sia stato eseguito, la delibera diverrà inefficace e la domanda di ammissione potrà essere riproposta unicamente se accompagnata dal contestuale versamento della quota.

ART. 7 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE



Renzo Cal

Il capitale sociale è costituito da quote e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione.

Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione al consiglio di amministrazione con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire le proprie quote e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio lavoratore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.

ART. 8 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

I soci sono tenuti a sottoscrivere e a versare una quota non inferiore ad euro 1.032,91 (milletrentadue virgola novantuno) e non superiore al massimo consentito dalla legge, nei termini previsti nel precedente art. 6 (sei).

Essi sono inoltre tenuti:

- a) alla scrupolosa osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) a favorire l'adesione alla Cooperativa di altri imprenditori in possesso dei requisiti prescritti;
- c) a comunicare al Consiglio di Amministrazione le modifiche della propria attività, della propria forma giuridica, della sede dell'impresa, dei nomi delle persone designate a rappresentarla.

Qualora la Cooperativa assuma obbligazioni verso i terzi nell'interesse dei singoli Soci, questi sono tenuti, se richiesto dalla Cooperativa, a prestare allo stesso idonee garanzie.

Ogni socio, indipendentemente dalla quota capitale sottoscritta, ha la possibilità di beneficiare dei servizi consortili e di partecipare agli organi sociali.

Il nuovo socio potrà essere eletto nella carica di Consigliere trascorso almeno un anno dalla data di iscrizione del medesimo nel libro soci della Cooperativa.

I soci hanno inoltre il diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee e di ottenerne estratti a proprie spese. Eguale diritto spetta al rappresentante comune degli obbligazionisti in relazione al libro delle obbligazioni e al libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee e al rappresentante comune dei possessori di strumenti finanziari ed ai singoli possessori per il libro

degli strumenti finanziari, ai singoli obbligazionisti per il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti.

I soci inoltre, quando almeno un decimo del numero complessivo lo richieda ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, hanno diritto di esaminare, attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.

I diritti inerenti all'esame dei libri di cui ai commi precedenti, non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempimenti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

ART. 9 - SANZIONI PECUNiarIE E SOSPENSIONI

Il Consiglio di Amministrazione può adottare sanzioni pecuniarie e/o la sospensione dall'esercizio dei diritti sociali e consortili nei confronti dei soci che non provvedano, senza giustificato motivo, a sanare la loro esposizione debitoria verso la Cooperativa, a qualsiasi titolo la stessa sia maturata o che commettano infrazioni tali da non comportare la adozione del provvedimento di espulsione, secondo le modalità previste dal regolamento interno.

Nessun provvedimento può essere adottato se l'interessato non sia stato invitato, per iscritto, a regolarizzare la propria posizione entro un congruo termine o far pervenire, ove lo ritenga opportuno, chiarimenti e giustificazioni.

Il provvedimento di sospensione, eventualmente adottato, è revocato, con delibera del Consiglio di Amministrazione, una volta venuti meno i motivi che lo avevano provocato.

I provvedimenti di cui sopra devono essere comunicati agli interessati entro quindici giorni dalla delibera.

ART.10 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

Lo scioglimento del rapporto associativo nei confronti dei singoli soci può verificarsi per recesso, decadenza ed esclusione o per causa di morte.

Lo scioglimento del rapporto associativo comporta la contestuale decadenza da ogni carica sociale rivestita, nell'ambito della Cooperativa, dall'imprenditore che ne è oggetto o dai suoi rappresentanti.

ART.11 - RECESSO

Il Socio può recedere dalla Cooperativa mediante comunicazione da inviare al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il recesso sarà annotato sul libro soci a cura del Consiglio di Amministrazione, al quale spetta di verificarne la validità dei motivi e diventa efficace, sia con riguardo al rapporto sociale che con riguardo al rapporto mutualistico,



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ART 12 - DECADENZA

Decade dal diritto di far parte della Cooperativa il Socio che:

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissibilità;
- b) abbia cessato la propria attività;
- c) abbia modificato la propria forma giuridica, se entro sessanta giorni dall'avvenuto modifica non ne abbia dato comunicazione al Consiglio di Amministrazione;
- d) sia stato dichiarato fallito o sottoposto ad altre procedure concorsuali;
- e) sia stato interdetto, con provvedimento definitivo, dall'esercizio di attività imprenditoriali.

Nel caso di cui al precedente punto c), la nuova impresa potrà presentare, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 6 del presente Statuto Sociale, la domanda di ammissione a socio allegando una dichiarazione del socio decaduto nella quale si attesti la cessione a favore della stessa, della precedente quota sociale, al netto di ogni eventuale debito nei confronti della Cooperativa.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione ed ha effetto dalla relativa annotazione nel libro dei soci.

ART. 13 - ESCLUSIONE

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dell'imprenditore che:

- a) non ottemperi alle disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni o alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti di tale gravità che non consentano la prosecuzione del rapporto associativo;
- b) sia gravemente inadempiente agli obblighi consortili;
- c) sia stato condannato per reati dolosi contro la persona o il patrimonio, con sentenza definitiva;
- d) che, in qualunque modo, arrechino danno materiale o morale alla Cooperativa, o fomentino in seno ad esso dissidi o disordini;
- e) non partecipi alla vita e alle attività della società secondo i criteri fissati dal Regolamento della Cooperativa;
- f) negli altri casi previsti dalla legge.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione non può deliberare l'esclusione del socio, se lo stesso non sia stato formalmente invitato, per iscritto, a provvedere, entro trenta giorni dalla comunicazione, a regolarizzare la propria posizione ed a far pervenire, ove lo ritenga opportuno, eventuali giustificazioni o chiarimenti.

La delibera di esclusione può essere adottata solo dopo il decorso di detto termine, sempre che l'interessato rimanga inadempiente e valutate le giustificazioni eventualmente adottate.

Agli effetti di cui al successivo art. 14 (quattordici),

l'esclusione si considera operante nei termini previsti dall'art. 2532 del Codice Civile.

ART. 14 - DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE

I Soci receduti, decaduti, ed esclusi, i liquidatori di società sciolte e gli eredi dei soci decaduti hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate, aumentate delle rivalutazioni eventualmente compiute a norma del successivo art. 29.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo come sopra determinato, salvo diversa determinazione dell'organo amministrativo.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa, fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito, deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio stesso.

ART. 15 - MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio gli eredi conseguono il diritto al rimborso delle azioni da lui effettivamente versate ed eventualmente attribuite nonché al pagamento dei dividendi maturati, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo art. 14 (quattordici).

Gli eredi del socio lavoratore deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione delle azioni, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

ART. 16 - PRESCRIZIONE DEI DIRITTI

I soci lavoratori receduti od esclusi e gli eredi del socio lavoratore deceduto dovranno richiedere il rimborso delle quote loro spettanti entro 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

ART. 17 - CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Le deliberazioni assunte in materia di recesso, decadenza ed esclusione devono essere comunicate ai Soci che ne sono oggetto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I Soci interessati ai provvedimenti possono proporre reclamo avverso i provvedimenti di cui sopra facendo pervenire ricorso scritto al Consiglio di Amministrazione entro il termine di decadenza di giorni 30 (trenta) dalla ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Le decisioni in ordine ai reclami di cui sopra saranno devolute a tutti gli effetti di cui all'art. 808 del Codice di Procedura Civile, al Collegio Arbitrale, che sarà nominato e giudicherà nei modi e nei termini previsti nel successivo art. 49.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Il reclamo non sospende le decisioni prese.

TITOLO IV

SOCI FINANZIATORI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

ART. 18 - SOCI FINANZIATORI

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 cod. civ.

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

ART. 19 - CONFERIMENTI

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei sovventori, di cui al successivo art. 24, lett. a) punto 2), del presente Statuto.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 500 ciascuna.

ART. 20 - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

ART. 21 - EMISSIONE DELLE AZIONI E DIRITTI AMMINISTRATIVI

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 cod. civ., che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori.

Con la stessa deliberazione, apportando se del caso le

necessarie modifiche statutarie, verranno altresì stabiliti eventuali specifici diritti amministrativi o patrimoniali attribuiti ai portatori delle azioni.

Fatte salve specifiche disposizioni di legge o di statuto, a ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte. A ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro tale limite, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci sovventori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

ART. 22 - DIRITTI PATRIMONIALI

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura di due punti percentuali in più rispetto alla remunerazione delle azioni dei soci cooperatori stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci. A favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa il privilegio opera comunque in misura non superiore a due punti percentuali. La predetta remunerazione delle azioni deve essere corrisposta anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci cooperatori.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.

In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni del socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia dell'eventuale sovrapprezzo di emissione, ove versato e qualora non sia stato successivamente destinato ad aumento gratuito del capitale a favore dei soci sovventori, sia della quota parte di riserve divisibili.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire ai sensi degli artt. 2437-bis e seguenti, cod. civ.

ART. 23 - AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, legge 59/1992. In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dal precedente art. 21.

Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui all'alinea del presente articolo. L'assemblea speciale dei soci di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.

Il rappresentante comune degli soci di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.

ART. 24 - PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni della categoria.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, cod. civ., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente Statuto

ART. 25 - OBBLIGAZIONI E STRUMENTI DI DEBITO

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti, cod. civ.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal precedente art. 24.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

ART. 26 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è costituito da un numero illimitato di quote di valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;
- b) dalla riserva legale, formata con le quote di utili di gestione di cui all'articolo 27 e con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi, decaduti ed agli eredi dei soci defunti;
- c) dalla eventuale riserva statutaria non destinata alla copertura di specifici oneri;
- d) da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;
- e) dall'eventuale capitale sociale dei soci sovventori, destinato alla costituzione del fondo per lo sviluppo



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, di cui all'articolo 4 del presente statuto;

f) dall'eventuale capitale costituito dall'ammontare delle azioni di partecipazione cooperativa ciascuna del valore nominale di euro;

g) dagli strumenti finanziari partecipativi posseduti dai soci e dai soggetti diversi;

h) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge.

Tutte le riserve sono indivisibili anche ai sensi dell'art. 12 della legge 16.12.1977 n. 904 e non possono essere distribuite tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della Cooperativa che all'atto del suo scioglimento.

ART. 27 - QUOTE

Le quote detenute dai soci sono sempre nominative.

Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute, neppure ad altri consorziati, e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con il medesimo.

La quota di capitale sottoscritta da ciascun socio non può essere superiore al 20 (venti) per cento dell'intero capitale sociale.

ART. 28 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale decorre dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.

Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.

Gli amministratori documentano, nella nota integrativa la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o comunque quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, entro

180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il consiglio di amministrazione, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni.

Il consiglio di amministrazione dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

ART. 29 - DESTINAZIONE DELL'UTILE

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire ai soci sovventori e ai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, in misura non superiore a quanto stabilito nel precedente punto 1, aumentata fino a 2 punti;
- d) un'eventuale quota da distribuire ai possessori di strumenti finanziari partecipativi, diversi dalle quote di sovvenzione e dalle quote di partecipazione cooperativa, quale dividendo, da determinarsi di volta in volta dall'assemblea ordinaria in sede di destinazione dell'utile;
- f) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- g) un'eventuale quota destinata alla riserva divisibile destinata ai possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai soci lavoratori;
- h) una eventuale quota dell'utile ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato nei limiti delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolate dall'ISTAT per il periodo corrispondenti a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- i) quanto residua alla riserva straordinaria.

In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

ART. 30 - SPESE DI GESTIONE

Le spese di gestione ed di funzionamento della Cooperativa sono coperte attraverso contributi percentuali applicati sui prezzi delle merci e dei servizi prestati.

Allo scopo di incentivare la utilizzazione dei servizi offerti dalla Cooperativa potranno essere previste percentuali di ricarico differenziate per i singoli Soci e clienti, in relazione all'ammontare annuo dei fabbisogni da ciascuno soddisfatti per il tramite della Cooperativa, tenuto conto del volume complessivo di quelli delle loro imprese.

ART. 31 - RISTORNI



Francesca

Renzo

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio;
- emissione di azioni di sovvenzione cooperativa.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento o in alternativa secondo quanto previsto dall'Assemblea in sede di delibera di destinazione.

TITOLO VI GOVERNO DELLA SOCIETA'

ART. 32 - ORGANI SOCIALI

Il sistema di amministrazione adottato è il sistema tradizionale. Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei sindaci, se nominato;
- d) l'assemblea speciale dei possessori delle quote di partecipazione cooperativa, qualora esistano.

SEZIONE I - ASSEMBLEA

ART. 33 - CONVOCAZIONE

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza (nella sede o altrove, purché nel territorio nazionale) e della data e ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno ventiquattrore dopo la prima, mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, nel domicilio risultante dal libro soci.

In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativi e di controllo; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, secondo quanto previsto all'art. 26 del presente statuto per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il consiglio

di amministrazione lo reputi necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci lavoratori ed ai soci sovventori.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

ART. 34 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo con la relazione del consiglio di amministrazione e, se dovesse ritenerlo utile, approva anche l'eventuale bilancio preventivo;
- 2) determina il periodo di durata del mandato e il numero dei componenti del consiglio di amministrazione, nel rispetto di quanto disposto nel successivo art. 39 del presente statuto, e provvede alle relative nomine e revoche;
- 3) determina la misura dei compensi da corrisponderli agli amministratori per la loro attività collegiale; può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolare cariche;
- 4) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, i componenti del collegio sindacale, elegge tra questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti; delibera l'eventuale revoca;
- 5) conferisce e revoca, sentito il collegio sindacale se nominato, l'incarico di controllo contabile ex art. 2409 quater del codice civile, secondo quanto previsto nel successivo art. del presente statuto e determina il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;
- 6) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile ex art. 2409 bis, se nominato;
- 7) approva i regolamenti previsti dal presente statuto con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;
- 8) delibera sulle domande di ammissione dell'aspirante socio non accolte dal consiglio di amministrazione, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;
- 9) delibera, all'occorrenza, i piani di crisi aziendale con previsione atte a farvi fronte, nel rispetto delle disposizioni dell'apposito regolamento e delle leggi vigenti in materia;
- 10) delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge, un piano di avviamento allo scopo di promuovere



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

l'attività imprenditoriale della cooperativa;

11) delibera l'emissione degli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente statuto;

12) delibera la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

13) delibera le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale di cui all'art. 4 del presente statuto approvandone annualmente, in sede di approvazione del bilancio, gli stati di attuazione, previo parere dell'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa.

L'assemblea ordinaria delibera su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

ART. 35 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto (ivi comprese quelle riguardanti le clausole di cui all'articolo 2514 del codice civile, previste all'art. 46 del presente statuto), sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente statuto alla competenza del consiglio di amministrazione: la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile; l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società; gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

ART. 36 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando intervengono personalmente o per delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci;

- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

E' altresì ammesso il voto per corrispondenza.

Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della società, l'assemblea straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 3/5 dei voti spettanti ai soci presenti o

rappresentati.

ART. 37 - INTERVENTO - VOTO - RAPPRESENTANZA

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci e nel libro dei soci finanziatori da almeno tre mesi e che non siano in mora nel pagamento delle azioni sottoscritte, fermi rimanendo i limiti al diritto di voto previsti per i soci finanziatori dal precedente articolo 17 del presente statuto.

Ogni socio e ogni socio finanziatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

Ciascun socio finanziatore avrà diritto ad un numero di voti stabilito dall'apposito regolamento nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 20 del presente statuto.

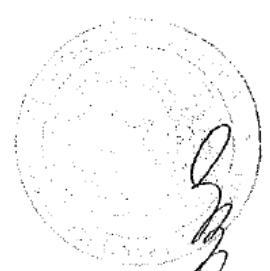
Ai possessori di strumenti finanziati non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentanti in ciascuna assemblea generale. Nell'elezione del collegio sindacale, il diritto di voto è attribuito ai soci proporzionalmente alle quote possedute.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale nonché i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione le modalità di accesso al collegamento, ritenendosi svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente in assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria di socio o sovventore, che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare in assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano



Francesco...

Federico...

nell'impresa.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Le organizzazioni cooperative territoriali delle cooperative cui la cooperativa aderisce potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto di voto. L'impugnazione di deliberazione assembleare può essere proposta dai soci solo quando rappresentino, con riferimento alla deliberazione, anche congiuntamente il cinque per cento degli aventi diritto al voto.

ART. 38 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione e, in sua assenza, di Vice-Presidente del consiglio di amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti. Il segretario può essere un non socio.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

ART. 39 - ASSEMBLEA SPECIALE PER I POSSESSORI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Se sono stati emessi strumenti finanziari privi di diritto di voto, l'assemblea speciale di ciascuna categoria delibera:

- 1) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;
- 2) sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile;
- 3) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;
- 4) sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;
- 5) sulle controversie con la cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce;
- 6) sugli altri oggetti di interesse comune e ciascuna categoria di strumenti finanziari.

L'assemblea speciale è convocata dagli amministratori della cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori degli strumenti finanziari ne faccia richiesta.

Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e deve tutelare gli interessi comuni dei possessori degli strumenti finanziari nei rapporti con la cooperativa.

Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri dei soci ed il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea e di ottenere estratti; ha altresì il diritto di assistere all'assemblea della cooperativa e di impugnare le deliberazioni.

SEZIONE II - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 40 - NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 15 (quindici) consiglieri, eletti dall'Assemblea con modalità atte a garantire che la maggioranza dei consiglieri sia costituita da titolari o rappresentanti di imprese socie. Il consiglio di amministrazione resta in carica da uno a tre esercizi, secondo la decisione di volta in volta presa dall'assemblea; in ogni caso gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; sono rieleggibili.

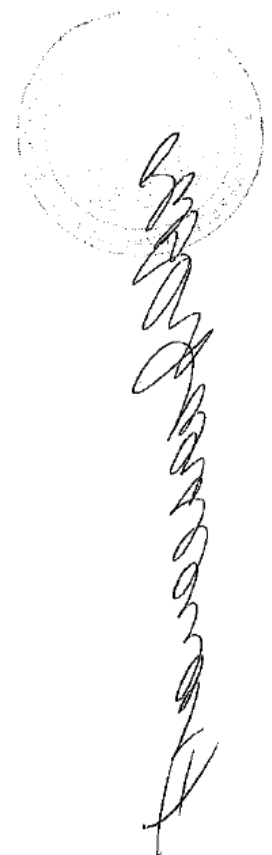
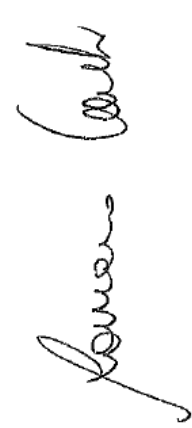
L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza ai sensi dell'articolo 2387 del Codice Civile.

Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto, entro i limiti complessivi fissati dall'assemblea.

Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice-Presidente.

Il consiglio può delegare proprie attribuzioni ad uno degli amministratori, oppure ad un comitato esecutivo, determinando contenuto, limiti ed eventuali modalità di esercizio della delega; in ogni caso non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui all'articolo 2381 del codice civile, anche i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. Gli amministratori delegati e il comitato esecutivo di cui al precedente comma, ove nominati, curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità di sei mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Gli amministratori sono comunque tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

A circular stamp, possibly a notary seal, is located at the top right of the page. Below it, there is a long, vertical handwritten signature in dark ink.A handwritten signature, possibly reading 'Carlo', is written vertically on the right side of the page, below the first signature.

ART. 41 - COMPETENZA E RIUNIONI

Il consiglio di amministrazione è investito, in via esclusiva, di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, salva la necessaria autorizzazione assembleare nei casi previsti dal presente statuto e nel rispetto, in ogni caso, delle prescrizioni di cui all'articolo 2512 e seguenti del codice civile in materia di mutualità prevalente.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

La presenza alle riunioni del consiglio può avvenire, laddove il Presidente lo ritenga opportuno, anche attraverso audio o video conferenza; in tal caso tutti i partecipanti debbono comunque essere identificati dal Presidente e deve essere consentito a tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale nella discussione e nella votazione, oltre che di scambiarsi documenti ed atti relativi agli argomenti trattati; la riunione si riterrà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente che sarà affiancato da un segretario; di tutto quanto sopra deve darsi atto nel verbale da redigersi a cura del Presidente e del segretario e da sottoscrivere dai medesimi.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Le votazioni sono palesi.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il consiglio di amministrazione.

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione che non sono prese in conformità della legge e dello statuto possono essere impugnate entro novanta giorni dal collegio sindacale, dagli amministratori assenti o dissenzienti; possono altresì essere impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti.

Gli amministratori, in occasione della approvazione del

bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile, i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART. 42 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Qualora venga a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 c. 1 del codice civile, purché la maggioranza sia sempre costituita da soci lavoratori e comunque da amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

ART. 43 - PRESIDENTE

Il Presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale limitatamente agli atti rientranti nell'oggetto sociale.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare parte dei propri poteri, al Vice-Presidente o a un membro del consiglio, nonché, con speciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi.

Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vice-Presidente.

ART. 44 - REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinati dall'assemblea all'atto della nomina.

La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, amministratore o consigliere delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

L'assemblea può determinare un importo complessivo per la



Handwritten signature

Handwritten signature

remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

SEZIONE III - COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

ART. 45 - NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA

La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi di legge. Il collegio sindacale, qualora nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge.

I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato.

Il Presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea. I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

ART. 46 - COMPETENZA E RIUNIONI

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art.2409-bis del codice civile, il controllo contabile è affidato al collegio sindacale. Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

La riunione potrà svolgersi anche con i seguenti mezzi telematici o tramite videoconferenza, purché venga garantita l'effettiva partecipazione degli intervenuti.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 del codice civile i criteri seguiti

nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico. Dovranno inoltre documentare la condizione di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 c.c.

I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

La denuncia al tribunale di cui all'articolo 2409 del codice civile può essere promossa da almeno un decimo dei soci.

ART. 47 - IL REVISORE CONTABILE

Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Il revisore o la società incaricata del controllo contabile, anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato dal revisore presso il proprio domicilio eletto per tale carica.

L'assemblea, nel nominare il revisore, deve anche determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali.

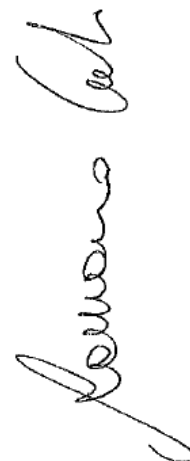
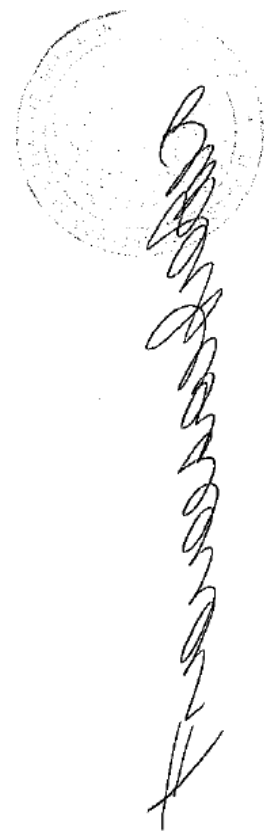
Il revisore contabile o la società di revisione debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di cui all'articolo 2409-quinquies c.c. In difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea, per la nomina di un nuovo revisore.

I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale e sono rieleggibili.

TITOLO VII DISPOSIZIONI VARIE

ART. 48 - SCIoglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante



iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina, preferibilmente fra i soci, dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società. La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

ART. 49 - DEVOLUZIONE PATRIMONIALE

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti nell'ordine:

- il rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa e i dividendi eventualmente maturati;
- il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati e i dividendi eventualmente maturati;
- il rimborso delle azioni versate dai soci lavoratori, eventualmente rivalutate e i dividendi eventualmente maturati;
- la parziale assegnazione ai possessori di strumenti finanziari, qualora emessi, secondo quanto eventualmente stabilito dall'assemblea dei soci lavoratori, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.

ART. 50 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

50.1 Le controversie che dovessero insorgere tra la Società ed i singoli soci ovvero tra i soci medesimi, nonché fra gli eredi di un socio defunto e gli altri soci e/o la società, ed ancora le controversie promosse da amministratori,

sindaci e liquidatori, ovvero instaurate nei loro confronti, connesse all'interpretazione e applicazione dell'atto costitutivo e/o, più in generale, all'esercizio dell'attività sociale saranno preliminarmente oggetto di un tentativo di conciliazione secondo le previsioni del Regolamento del Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio I.A.A. di Reggio Emilia, cui le parti si riportano. Ogni controversia non definita nei termini del citato Regolamento tramite conciliazione come prevista al comma precedente sarà deferita alla decisione di un Collegio Arbitrale nominato dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio I.A.A. di Reggio Emilia, secondo il relativo Regolamento.

I Regolamenti (del Servizio di Conciliazione e della Camera Arbitrale) a cui si fa riferimento in tutte le fattispecie innanzi menzionate sono quelli vigenti al momento dell'avvio della rispettiva procedura.

50.2 Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

50.3 Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

50.4 La soppressione e la modifica della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzianti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 9.

ART. 51 - DISPOSIZIONI FINALI

Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514 per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, e previste nel presente statuto agli artt. 26 (divieto di distribuzione delle riserve tra i soci cooperatori), 27, 28 (approvazione bilancio e destinazione dell'utile) e 49 (devoluzione del patrimonio residuo) sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

